



Anagrafe Po/Po
Brescia, 12 agosto 2021
prot.56921

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

NOTA OPERATIVA
n. 2/2021

**IMPOSTA DI BOLLO;
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ ARTIGIANA
E ISCRIZIONI E CESSAZIONI DELLA RELATIVA QUALIFICA**

A seguito della soppressione dell'Albo delle imprese artigiane sono state attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese.

L'imprenditore al fine di ottenere la qualifica artigiana deve presentare con Comunicazione Unica una denuncia di inizio attività autocertificata a seguito della quale viene iscritto l'inizio dell'attività nel repertorio economico amministrativo e contestualmente viene assegnata all'impresa la qualifica artigiana.

Con la medesima procedura le imprese artigiane denunciano le modificazioni che intervengono nell'esercizio dell'attività.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia, ha precisato che per gli adempimenti da assolvere con la Comunicazione Unica diretta al registro delle imprese, in particolare la domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana è dovuta l'imposta di bollo nelle seguenti misure:

- *iscrizione, modificazione e cessazione al registro imprese e **contestuale** richiesta di annotazione o cessazione della qualifica artigiana:*
 - *presentata da impresa individuale - € 17,50;*
 - *presentata da società di persone - € 59,00;*
 - *presentata da società di capitali - € 65,00. Tale importo si applica anche ai consorzi e agli altri soggetti da iscrivere nel registro delle imprese diversi dalle imprese individuali o dalle società di persone.*

In ogni caso e con il pagamento della sola imposta succitata l'impresa può iscrivere con la medesima Comunicazione Unica “gli atti contenenti convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti se redatti in un unico contesto”.

*L'imposta di bollo non è viceversa dovuta nel caso di imprese già iscritte al registro delle imprese e che intendano, **successivamente** alla prima iscrizione, assumere la qualifica artigiana e la conseguente annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. In tal caso l'impresa, in sede di predisposizione dell'istanza tramite la procedura ComUnica, compila i campi relativi alla qualifica artigiana. In questo modo la mera richiesta di annotazione della qualifica artigiana si configura come integrazione documentale relativa a una precedente Comunicazione Unica già assoggettata all'imposta di bollo. Analogamente si procede in esenzione dall'imposta di bollo se è richiesta la sola cancellazione dalla relativa sezione speciale.*

*Il responsabile del Servizio Servizi giuridici per le imprese
dott.ssa Orietta Pedrana*

NOZIONI GIURIDICHE

A. Glossario

Imposta di bollo: è un'imposta applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti.

Comunicazione Unica: è l'unica modalità possibile per depositare l'iscrizione di una nuova impresa o le variazioni di imprese già esistenti, dal 1° aprile 2010, tutte le imprese (individuali e società), per presentare le proprie domande di iscrizione e variazione destinate a:

- registro delle imprese (tutti gli adempimenti)
- Inps (Arco, DM68, DA)
- Inail (iscrizione, modifica, cancellazione - Modello/riq. A-B-C-D)
- Agenzia delle Entrate (apertura, modifica, cessazione PARTITA IVA)
- Albo delle imprese artigiane soppresso in Lombardia ove la Regione ha stabilito l'obbligo della comunicazione unica anche per l'annotazione alla sezione speciale per la qualifica artigiana
- Ministero del Lavoro (albo cooperative)

devono utilizzare la comunicazione unica, il nuovo strumento (introdotto dall'art. 9 della legge 40/2007) che permette di presentare le domande e denunce di competenza di tutti gli enti coinvolti, attraverso un unico deposito al registro delle imprese, da effettuare esclusivamente con modalità telematica e con la firma digitale. La ricevuta rilasciata dopo la compilazione della modulistica vale come titolo per l'inizio attività.

Annotazione artigiana: con la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane la qualifica è certificata dall'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro imprese.

B. Riferimenti normativi

- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73;
- legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7;
- art. 5 del d.p.c.m., 6 maggio 2009;
- risoluzione n. 24/E del 29 marzo 2010 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;
- circolare 11/E del 3 aprile 2006 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;
- risposta dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – alla consulenza giuridica n. 904-1/2020